

FOGLIO INFORMATIVO Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche	“ OPERAZIONI DI CONFIRMING ” <u>Assistite da garanzia SACE</u>
Aggiornamento n. 2	Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2020

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

SACE Fct S.p.A.	Socio unico, Direzione e Coordinamento: SACE S.p.A.
Sede Legale: Via San Marco, 21/A – 20121 Milano	Sede Secondaria: Piazza Poli 37/42 – 00187 Roma
Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: (02) 4344991	Numero di Fax: (02) 434499739
Sito Internet: www.sacefct.it	E-mail: info@sacefct.it
Partita IVA, Cod. Fiscale e Registro delle imprese di Milano: 06560010966	
Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 86	
Aderente all'Assifact – Associazione tra le Società di <i>Factoring</i> italiane	

OFFERTA FUORI SEDE: DA COMPILARE CON I DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome	_____	Ragione Sociale	_____
Telefono	_____	E-mail	_____
Iscrizione ad Albi/Elenchi	_____	Numero delibera iscrizione all'Albo/Elenco	_____
Qualifica	_____	Sede	_____

INFORMAZIONI GENERALI

CHE COS'È IL CONFIRMING

Il *Confirming* è un contratto mediante il quale il Factor fornisce al Cliente/Debitore – titolare di obbligazioni di pagamento verso propri Fornitori nascenti da contratti di fornitura – servizi amministrativi e finanziari. In particolare, il Factor gestisce, amministra e paga alla scadenza, per conto del Cliente/Debitore, ai Fornitori, nell'ambito di un Plafond, i crediti preventivamente accettati e riconosciuti dal Cliente/Debitore come legittimamente dovuti. Il Cliente può richiedere al Factor una dilazione, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza originariamente pattuita con i Fornitori.

PARTICOLARI APPLICAZIONI OPERATIVE DEL CONFIRMING ASSISTITO DA GARANZIA SACE

FINANZIAMENTO DL 23 del 8 aprile 2020 (D.L. Liquidità)

FOGLIO INFORMATIVO Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche	“ OPERAZIONI DI FACTORING DEBITORI ” Pag. 1 di 6
---	---

Con decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 , convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40 (il “Decreto”), SACE S.p.A. è stata autorizzata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2020, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese aventi sede in Italia colpite dall’epidemia Covid-19, da utilizzarsi per investimenti, costi del personale o a supportare il capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia; o, in misura non superiore al 20 per cento dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e a condizione che l’impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal titolare o rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento.

Con il Confirming il Factor eroga a favore del Debitore/Impresa Beneficiaria un finanziamento per il pagamento dei debiti maturati verso propri fornitori. Il rimborso del finanziamento avviene in via dilazionata, in rate trimestrali, in un arco temporale non superiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento della durata massima di 24 mesi. Il Finanziamento è erogato entro il 31 dicembre 2020.

RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

L’accesso al finanziamento assistito da garanzia SACE è subordinato alla presenza dei requisiti e delle condizioni, indicati nel Decreto e sono oggetto di dichiarazione da parte del Cliente nella “Richiesta di Finanziamento” sottoposta al Factor. Dichiarazioni o garanzie non corrette o non veritiere possono comportare conseguenze anche penali ed amministrative a carico del Cliente, ferma restando la risoluzione del Contratto di Confirming e il ricalcolo dei compensi e l’applicazione di penali.

Sottoscrivendo il contratto di Confirming, il Cliente/Debitore riconosce incondizionatamente il proprio debito e conferisce al Factor mandato irrevocabile di pagamento al Fornitore, alla scadenza del credito. Il Cliente garantisce l’esistenza dei crediti e assume le obbligazioni previste in contratto; non può opporre al Factor riserve sui crediti preventivamente accettati.

Il Finanziamento è erogato in Euro. In caso di pagamenti ai Fornitori in valuta diversa dall’Euro, il rischio di cambio grava sul Cliente. Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

<u>COMMISSIONI</u>	COSTI (LIMITE MAX)	
<u>COMMISSIONI DI CONFIRMING</u>		
<u>AL CARICO</u>		
COMMISSIONE CONFIRMING	D114	3,50%

<u>SPESE</u>	COSTI (LIMITE MAX)	
<u>ISTRUTTORIA</u>	COSTI (LIMITE MAX)	
SPESE ISTRUTTORIA PRATICA	D404	€ 750,00
<u>INTERESSI DEBITORE</u>	COSTI (LIMITE MAX)	

FOGLIO INFORMATIVO
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d’Italia del
29/07/2009 e successive modifiche

“ OPERAZIONI DI FACTORING DEBITORI” Pag. 2 di 6

TASSO NOMINALE ANNUO APPLICABILE CON NUMERATORE CIVILE 365/366 E CON DIVISORE CIVILE 365/366

INTERESSI DI DILAZIONE	D325	6,80%
TASSO INTERESSI MORATORI		8,00%

<u>SPREAD SU DILAZIONI</u>	<u>COSTI (LIMITE MAX)</u>
SPREAD IN EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO EURIBOR	6,80%

COSTO DELLA GARANZIA SACE A CARICO DEL CEDENTE (Corrispettivo Annuale di Garanzia)

- (i) **per i Finanziamenti alle PMI**
- 25 punti base per il primo anno,
 - 50 punti base per il secondo e il terzo anno,
 - 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
- (ii) **per i Finanziamenti a Cedenti diversi dalle PMI:**
- 50 punti base per il primo anno,
 - 100 punti base per il secondo e il terzo anno,
 - 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;

calcolato in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento
Liquidazione: da corrispondere al Factor (che lo verserà a SACE) cinque giorni lavorativi prima delle seguenti scadenze:

- prima annualità: decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del Finanziamento;
- annualità successive: alla prima sarà di volta in volta corrisposto all'ultimo giorno lavorativo utile che cade un anno dopo la data di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del Finanziamento

Interessi di ritardato pagamento dei Corrispettivi Annuali di Garanzia: 0,50% (zerocinquanta%) annuo;

Il Corrispettivo Annuale di Garanzia è dovuto per l'intera durata del Contratto, anche in caso di scioglimento anticipato dello stesso.

In caso di violazione da parte del Cedente degli impegni e delle garanzie assunti contrattualmente di cui SACE o il Factor siano venuti a conoscenza, il Corrispettivo Annuale di Garanzia sarà ricalcolato da SACE adeguandolo alle condizioni di mercato.

Il costo previsto dal Contratto di Factoring coperto dalla Garanzia SACE e indicato nel Documento di Sintesi è inferiore al costo, composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni connesse al Finanziamento (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse, è inferiore al costo, composto da commissioni connesse al Finanziamento e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della Garanzia SACE.

Ai fini di una compiuta valutazione dei costi legati a questa tipologia di prodotto (connessi all'attivazione della garanzia), il Cedente dovrà fare riferimento per maggiori dettagli agli strumenti di trasparenza messi a disposizione da SACE.

In presenza di dichiarazioni o garanzie non corrette o non veritiere da parte del Cedente in relazione ai requisiti di accesso al beneficio del finanziamento garantito, comportano, tra l'altro, il ricalcolo dei compensi, con una maggiorazione di due punti percentuali rispetto a quanto originariamente convenuto nel Documento di Sintesi.

INFORMAZIONI GENERALI CONDIZIONI ECONOMICHE

La liquidazione degli interessi posticipati avviene con cadenza trimestrale. I tassi legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell'andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 3 mesi, media mensile. Fonte di rilevazione: circuito Bloomberg. Le condizioni

FOGLIO INFORMATIVO

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche

“ OPERAZIONI DI FACTORING DEBITORI Pag. 3 di 6

finanziarie effettivamente praticate non potranno comunque mai eccedere il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modificazioni, calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (“TEGM”) previsto dall’art. 2 della legge usura (L. 108/1996) relativo alle operazioni di *factoring* può essere consultato presso la sede o le filiali della Società di *Factoring* e sul sito internet (www.sacefct.it).

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate sono ripetuti al costo: il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, imposta di bollo e altre imposte nonché IVA (se dovuta), ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.

Qualora la durata del Finanziamento sia superiore a 18 mesi ed il Debitore abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura dello 0,25% sul capitale erogato, la stessa sarà ripetuta al costo.

E’ gratuito l’invio al Cedente da parte della Società di *Factoring* di eventuali comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche nonché di ogni altra comunicazione periodica.

Riguardo alle richieste di documentazione relative a specifiche/singole operazioni, il cliente ha il diritto di ottenere, a proprie spese entro 90 giorni, copia della documentazione inerente operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al Cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

RECESSO

Il cliente può recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Il Compenso Annuale di Garanzia è tuttavia comunque dovuto sulla base della durata originaria del Contratto. Se la Società di *Factoring* modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione scritta al cliente con preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la relativa applicazione.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Nel caso di scioglimento del contratto, la liquidazione del rapporto è da effettuarsi entro 15 giorni dall’ultimo pagamento, da parte del Debitore, di quanto dovuto al Factor.

RECLAMI

In caso di eventuali controversie il cliente può presentare un reclamo a SACE Fct, mediante l’invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica, ai seguenti recapiti:

•SACE Fct S.p.A., Piazza Poli 37/42, 00187 Roma

•e-mail: reclami@sacefct.it pec: reclamisacefct@pec.it

La Società è tenuta a rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Nell’eventualità in cui non sia soddisfatto della risposta ricevuta o in mancanza della stessa nel termine suindicato di 30 giorni, il cliente potrà comunque ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l’apposito organo per la soluzione stragiudiziale delle controversie costituito presso Banca d’Italia, in attuazione dell’art. 128-bis T.U.B.

FOGLIO INFORMATIVO

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d’Italia del
29/07/2009 e successive modifiche

Per maggiori informazioni sull'ABF è possibile consultare il sito internet della Società www.sacefct.it o il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono pubblicati l'apposita Guida e la modulistica di riferimento.

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il Cedente del diritto di adire l'Autorità Giudiziaria competente ovvero, se previsto, un collegio arbitrale.

A tal proposito, si evidenzia inoltre che al fine di adire l'Autorità Giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

LEGENDA

Società di factoring (o Factor)	SACE Fct SpA
Cedente (Fornitore)	La persona fisica o giuridica, cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.
Debitore	La persona fisica o giuridica tenuta ad effettuare al Fornitore (cedente) il pagamento di uno o più crediti.
Credito	Indica <ul style="list-style-type: none"> crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e, in generale, ogni somma che il Fornitore abbia diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro titolo; quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
Dilazione	La proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti che il Factor può concedere, a titolo oneroso, al Debitore.
Commissioni	Indica il valore percentuale che viene addebitato per la concessione ai Debitori di proroghe di pagamento delle scadenze naturali dei crediti: -
Interessi	Corrispettivo periodico dovuto dal cliente Debitore alla società di factoring in ragione della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.
Liquidazione	Liquidazione dei conti che avviene con cadenza periodica in corso d'anno.
Valuta	Data di addebito di una somma di denaro o di accredito degli incassi, dalla quale decorrono gli interessi.
Tasso di mora	Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro, convenzionalmente determinato nella misura pari al tasso di mora previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 per il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni di pagamento di crediti commerciali.
Tasso Effettivo Globale Medio ("TEGM")	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria "altri finanziamenti", aumentarlo di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore agli 8 punti percentuali.
Parametro di indicizzazione:	Indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato.
Reclamo	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.

FOGLIO INFORMATIVO

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del
29/07/2009 e successive modifiche

“ OPERAZIONI DI FACTORING DEBITORI Pag. 5 di 6

RIBA Ricevuta bancaria	Ordine di incasso di crediti disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest'ultima trasmesso alla banca del pagatore, che provvede all'invio di avviso.
SDD (SEPA Direct Debit) SDD B2B (Business to Business)	Servizio comunitario di addebito diretto in euro in ambito ai paesi aderenti all'area SEPA (Single Euro Payments Area). In particolare il servizio SDD B2B è rivolto a soli soggetti debitori classificati come "non consumatori" e non prevede il rimborso per il debitore nel caso di operazioni autorizzate.
SCT (SEPA Credit Transfer)	Dal 1 febbraio 2014 ha sostituito il bonifico bancario nei paesi aderenti all'area SEPA (Single Euro Payments Area).
SACE	SACE S.p.A. società per azioni con unico azionista, con sede legale in Piazza Poli 37/42, Roma, Italia, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 923591, Capitale Sociale € 3.730.323.610,00 i.v.
Decreto: D.L. 23 dell'8 Aprile 2020, convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche e integrazioni.	Con il Decreto (Decreto Liquidità) SACE S.p.A. è stata autorizzata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2020, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese aventi sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19, destinati agli scopi previsti dal Decreto.
Garanzia SACE	La garanzia rilasciata da SACE a favore del Factor, ai sensi del Decreto;
Percentuale Garantita	La percentuale di copertura della Garanzia SACE, sull'importo del Finanziamento;
Richiesta di Finanziamento	La richiesta inoltrata dal Cedente al Factor, secondo le modalità previste dal Decreto, compilata in ogni campo e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del Cedente o da soggetto munito dei necessari poteri e corredata da tutti gli allegati previsti
Corrispettivo Annuale di Garanzia	Il compenso dovuto dal Cedente per la garanzia SACE

**OFFERTA FUORI SEDE:
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

Il sottoscritto attesta di aver ricevuto:

- il presente **foglio informativo**
- il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (**TEGM**) previsti dalla Legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura);
- la Guida Pratica per il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Data

Firma per avvenuta ricezione

.....

.....

NB Si precisa che l'offerta da parte del collocatore non comporterà per il cliente alcun costo od onere aggiuntivo.

FOGLIO INFORMATIVO

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del
29/07/2009 e successive modifiche

“ OPERAZIONI DI FACTORING DEBITORI Pag. 6 di 6